Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 305 del 31 dicembre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 93

LEGGE 31 dicembre 1991, n. **415.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).

SOMMARIO

LEGGE 31 dicembre 1991, n. **415.** — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992):*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1991, n. **415.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 – ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1992 – resta fissato, in termini di competenza, in lire 248.527 miliardi per l'anno finanziario 1992.

2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 242.540 miliardi ed in lire 278.890 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi.

ART. 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 37.343,345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, e in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1992 e triennale 1992-1994, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1992, in lire 3.221 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle università, nonché delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 5.300 miliardi e lire 7.300 mi-

liardi. Tali somme sono comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia e sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Le somme di cui al comma 9, unitamente a quelle preordinate, per il personale dirigente ed equiparato, nonché per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231, concernenti il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, nell'ambito della tabella A allegata alla presente legge, e a quelle risultanti dal comma 11, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ivi compreso l'effetto delle decisioni connesse con la decadenza del meccanismo di adeguamento retributivo al costo della vita previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione, indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria, alla spesa per retribuzioni al personale relativa all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi.

12. Per la definizione degli effetti economici conseguenti all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 1991, concernente la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1993 e di lire 250 miliardi per l'anno 1994, per il pagamento delle competenze relative al periodo 1° marzo - 31 dicembre 1990.

13. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1992 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 500 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti contratti nell'anno 1992 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 3.

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 1991, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1992, 1993 e 1994, sono valutate, rispettivamente, in lire 3.400 miliardi, lire 5.000 miliardi e lire 5.800 miliardi.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente al 31 dicembre 1991, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come

modificate dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 12 del 1985, nonché di quelle previste dal presente comma.

3. Fino al 31 dicembre 1992 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Fino al 31 dicembre 1992, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al n. 4 è stabilita nella misura del 4 per cento. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per cento.

5. Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.

6. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento.

7. In relazione alla modifica apportata dal comma 6 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta: *a)* se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile non superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto; *b)* se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari all'1 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni.

Capo III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4.

1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e

private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1992, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del quarto comma dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1991, lire 1.500 miliardi;

b) quanto alla lettera *c*), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, fatto salvo quanto già disposto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.

4. Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1.850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

5. Con riferimento agli obiettivi di risanamento e progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato a favore dell'Ente ferrovie dello Stato, di cui al contratto di programma stipulato in data 23 gennaio 1991, l'Ente stesso provvede, ai sensi dell'articolo 2, lettera *m*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, al reperimento di mezzi finanziari occorrenti per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione e fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in ragione di lire 3.000 miliardi nel secondo semestre di ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Corrispondentemente, è concesso all'Ente ferrovie dello Stato un concorso a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 420 miliardi per il 1993, a lire 840 miliardi per il 1994 e a lire 1.260 miliardi a decorrere dal 1995.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

ART. 5.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per l'anno 1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

2. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'articolo 8, primo comma, lettera *a*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta all'11,678 per cento.

3. Il fondo comune per l'anno 1992 è stabilito in lire 6.957 miliardi ed è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, ed all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo è ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989.

4. Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al capitolo 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.

5. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, e 3360, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 6.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1992 in lire 3.900 miliardi, ivi compreso l'importo di lire 2.600 miliardi in applicazione delle disposizioni, a decorrere dal 1992, di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, di cui lire 1.192 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera *c*), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 20.729 miliardi per l'anno 1992 ed è assegnata per lire 15.509 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.061 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.098 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 72 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1992 in lire 60.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al

30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

4. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con aziende ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è concessa una riduzione pari al 20 per cento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dovuti per l'anno 1992. Agli stessi soggetti e per il medesimo periodo è, altresì, concessa una riduzione pari al 90 per cento del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La riduzione sul contributo per il Servizio sanitario nazionale è concessa, in misura pari al 50 per cento, agli stessi soggetti con aziende situate in zone diverse dalle predette ubicazioni.

5. Per l'anno 1992, il contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è ridotto all'1 per cento.

6. Per l'anno 1992, il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è ridotto in misura pari al 90 per cento del suo ammontare.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1992, il livello minimo imponibile annuo, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, viene annualmente rideterminato aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 7.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e le sue disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1992.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 7, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1992

(art. 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1992	1993 (*miliardi di lire*)	1994
1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE			
Tabella « A » del disegno di legge finanziaria (differenza rispetto alla legislazione vigente) (1)	7.250	19.974	30.931
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria)	8.403	11.653	11.803
– Fondo nazionale trasporti	353	353	353
– Ente ferrovie dello Stato	1.850	1.850	
– Separazione assistenza-previdenza	3.900	3.900	3.900
– Rinnovo contratti dipendenti pubblici	2.000	5.300	7.300
– Altre	300	250	250
Minori entrate correnti (articolato legge finanziaria)	4.540	5.610	6.420
– Tributarie	4.380	5.610	6.420
– Extra-tributarie	160		
Tabella « C » del disegno di legge finanziaria (2)	757	821	606
Tabella « F » del disegno di legge finanziaria			30
Emendamenti al bilancio (3)	1.492	2.520	2.520
TOTALE ONERI DA COPRIRE ...	22.442	40.578	52.310
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate	24.330	37.576	42.711
– Articoli della legge finanziaria	3.050	4.050	4.250
– Provvedimenti collegati (4)	20.967	11.701	3.191
– Decreto-legge in materia fiscale	313	875	500
– Accantonamenti negativi fondi speciali		20.950	34.770
Riduzioni di spese correnti	4.738	3.934	10.328
– Tabelle legge finanziaria	272	82	6.344
– Tabella « C »	12	62	6.344
– Tabella « E »	200		
– Tabella « F »	60	20	
– Articoli della legge finanziaria	918		
– Capitoli del bilancio			
– Provvedimenti collegati	3.548	3.852	3.984
Miglioramento del risparmio pubblico (5)			
TOTALE MEZZI DI COPERTURA ...	29.068	41.510	53.039
DISPONIBILITÀ RESIDUE DI COPERTURA (+) ... o RISORSE DA REPERIRE (–) ...	6.626	932	729

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risultano così determinati:

	1992	1993	1994
	—	—	—
Fondo speciale di parte corrente			
Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni	37.344	38.770	53.547
meno:			
Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria-quota capitale)	7.500	7.500	10.000
Totale vecchie e nuove finalizzazioni corretto (A)	29.844	31.270	43.547
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente - Allegato C-3)	22.865	29.187	30.314
meno:			
Interventi di natura tributaria connessi con la manovra 1992/1993		17.600	17.600
Provvedimenti legislativi intervenuti successivamente al 31 luglio 1991, con copertura a carico del Fondo speciale di parte corrente	271	291	98
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente corretto (B)	22.594	11.296	12.616
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) – (B) = (C)	7.250	19.974	30.931

(2) Al netto di miliardi 3 per ciascun anno considerato quali rifusione delle anticipazioni relative al fondo scorta per le capitanerie di porto.

(3) In relazione alla rilevanza delle compensazioni operate fra disegno di legge di bilancio e disegno di legge finanziaria si è ritenuto di rappresentare nel prospetto di copertura degli oneri correnti le variazioni nette apportate a capitoli di bilancio. In tal modo è stato possibile tenere conto anche della revisione di stima effettuata sugli stanziamenti del bilancio triennale relativi agli interessi.

(4) Al netto di miliardi 291 per il 1992, di miliardi 461 per il 1993 e di miliardi 511 per il 1994 relativi a maggiori spese risultanti dal provvedimento collegato in materia di entrate.

(5)

	1991	1992	1993	1994
	—	—	—	—
Risparmio pubblico	– 59.237 (*)	– 69.006 (**)	– 78.791 (**)	– 83.682 (**)
Differenza rispetto al 1991		– 9.769	– 19.554	– 24.445

Registrandosi un peggioramento del risparmio pubblico non sussistono disponibilità finanziarie da utilizzare quali mezzi di copertura.

(*) Risparmio pubblico quale risulta dalle previsioni assestate emendate, compresi miliardi 2.600 concernenti trasferimenti all'INPS per la separazione previdenza-assistenza, non iscritti nel bilancio 1991 in quanto erogati all'INPS tramite giroconto di tesoreria.

(**) Risparmio pubblico quale risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 a legislazione vigente, comprensivo della I e della II nota di variazioni, integrato con gli emendamenti al bilancio accolti dalla Camera.

TABELLE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
1) *ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE*			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1991)	172	172	172
Interventi vari di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.000	5.000	5.000
Ulteriori provvidenze per l'editoria	7.000	7.000	7.000
Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi	70.000	70.000	70.000
Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero	150.000	150.000	150.000
	230.172	232.172	232.172
MINISTERO DEL TESORO			
Incremento indennità integrativa speciale al personale statale in quiescenza in aggiunta alla tredicesima mensilità	-	30.000	30.000
Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia	-	*(a)* 350.000	*(a)* 370.000

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*).

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro	370	370	370
Modifiche all'ordinamento della CONSOB	10.000	20.000	30.000
Provvidenze per i ciechi civili	69.000	69.000	69.000
Rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente	–	–	*(b)* 6.344.000
Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari	7.500.000	9.075.000	*(a)* 12.550.000
	7.579.370	9.544.370	19.393.370
MINISTERO DELLE FINANZE			
Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati	230.530	237.530	237.530
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	416.607	598.100	716.901
	647.137	835.630	954.431
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione in carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario	1.131	1.131	1.131
Interventi vari in favore della giustizia	100.000	150.000	150.000

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*); per la voce « Rimborso dei crediti d'imposta... » il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 975.000 milioni per l'anno 1994.

(*b*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*b*).

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia	113.337	113.337	113.337
Istituzione del giudice di pace	348.908	348.842	385.000
	563.376	613.310	649.468
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale	2.000	2.000	2.000
Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri	50.000	84.000	120.000
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali	98.000	98.000	98.000
	150.000	184.000	220.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Provvedimenti conseguenti alla riforma della scuola secondaria superiore e per l'elevazione dell'obbligo scolastico	–	50.000	80.000
Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico	15.000	(*a*) 20.000	(*a*) 20.000
	15.000	70.000	100.000

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*).

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'INTERNO			
Potenziamento delle Forze di polizia	120.000	340.000	(a) 540.000
Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane ..	24.213.000	(a) 20.875.000	(a) 25.044.000
	24.333.000	21.215.000	25.584.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Modificazioni alla legge dell'equo canone	2.000	2.000	2.000
	2.000	2.000	2.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)	–	250.000	180.000
Interventi urgenti in favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, nonché per l'assunzione a termine degli ispettori di volo	5.500	5.500	5.500
Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci	30.000	30.000	80.000
Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)	400.000	670.000	565.000
	435.500	955.500	830.500

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*); per la voce « Potenziamento delle forze di polizia » il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 100.000 milioni per il 1994; per la voce « Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane » il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 20.425.000 milioni per il 1993 e per lire 25.044.000 milioni per il 1994.

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA DIFESA			
Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 sull'equiparazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri a quelli della Polizia di Stato	80.000	260.000	270.000
	80.000	260.000	270.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Attività di controllo sul settore agricolo in relazione alla normativa comunitaria	2.000	2.000	2.000
	2.000	2.000	2.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali	650	650	650
Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto	10.000	10.000	10.000
	10.650	10.650	10.650

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e Gorizia	17.000	–	–
Collocamento obbligatorio	50.000	50.000	50.000
Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati	190.000	390.000	400.000
Interventi in aree di crisi occupazionale	–	300.000	300.000
Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro	2.000.000	2.200.000	(a) 2.350.000
	2.257.000	2.940.000	3.100.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)	–	30.000	30.000
Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi	50.000	50.000	50.000
	50.000	80.000	80.000

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*); per la voce « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro » il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 1.350.000 milioni.

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero della sanità	660	260	260
	660	260	260
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro sul turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica	600	600	600
	600	600	600
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze	100	100	100
	100	100	100
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Ristrutturazione del Ministero	4.000	(*a*) 34.000	(*a*) 44.000
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	50.000	50.000	50.000
	54.000	84.000	94.000

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*); per la voce « Ristrutturazione del Ministero » il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 30.000 milioni per il 1993 e per lire 40.000 milioni per il 1994.

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1989 sul riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ai lettori di madrelingua stranieri	–	50.000	50.000
Autonomia delle università e degli enti di ricerca	1.500	1.500	1.500
Diritto allo studio	25.000	50.000	50.000
	26.500	101.500	101.500
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Riforma della dirigenza statale	–	–	(a) 136.000
Disposizioni sulla disciplina del cumulo delle indennità integrative speciali per pensionati del settore pubblico che prestano opera retribuita, di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 566 del 1989 e n. 172 del 1991	–	120.000	120.000
Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace	1.030	1.092	1.158
Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano	2.000	2.000	2.000
Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali	10.560	10.560	10.560
Interventi per lo sviluppo della regione Calabria	11.720	11.720	11.720
Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della minoranza italiana in Jugoslavia e norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche	12.000	12.000	24.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*); per la voce « Riforma della dirigenza statale » il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 102.000 milioni.

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990	50.000	400.000	400.000
Interventi vari nel campo sociale, con la seguente specificazione:			
1) Fondo di previdenza per le persone che esercitano attività casalinghe (1992: 16.000; 1993: 16.000; 1994: 10.000);			
2) Fondo per infortuni da lavoro casalingo (1992: 6.000; 1993: 6.000; 1994: 5.000);			
3) Congedi parentali (1992: 15.000; 1993: 15.000; 1994: 15.000);			
4) Interventi per assegni di maternità (1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000);			
5) Imprenditorialità femminile (1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000);			
6) Rifinanziamento comunità terapeutiche con riserve del 40 per cento per le comunità del Mezzogiorno; disciplina delle misure cautelari, nonché assistenza socio-sanitaria domiciliare o in comunità terapeutica ai detenuti affetti da infezioni HIV (1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000);			
7) Fondo per a sperimentazione del telesoccorso e telecontrollo per gli anziani (1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000);			
8) Introduzione dell'informazione sessuale nella scuola pubblica e aggiornamento e qualificazione della professione docente (1992: 2.000; 1993: 2.000; 1994: 2.000);			

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
9) Fondo da destinarsi ai comuni per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale (1992: 3.000; 1993: 3.000; 1994: 3.000);			
10) Fondo per campagne informative sull'istituto dell'affidamento familiare (1992: 4.500; 1993: 4.500; 1994: 1.500);			
11) Fondo da destinarsi ai comuni del Mezzogiorno a favore dei minori per la prevenzione della criminalità organizzata (legge n. 216 del 1991) (1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 5.000);			
12) Obiezione di coscienza (1992: 2.000; 1993: 2.000; 1994: 2.000);			
13) Anno di volontariato sociale (1992: 1.000; 1993: 1.000; 1994: 1.000);			
14) Associazioni di promozione sociale (1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000);			
15) Istituzione del Comitato di bioetica (1992: 500; 1993: 500; 1994: 500)	100.000	100.000	85.000
Provvedimenti in favore di portatori di *handicap*	120.000	150.000	150.000
Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988 (di cui miliardi 50 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il « progetto Milano »)	125.000	(a) 125.000	(a) 75.000
Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate	128.970	348.908	536.842

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a).

Segue: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio	325.000	338.000	(*a*) 350.000
	886.280	1.619.280	1.902.280
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	37.343.345	38.770.372	53.547.331

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*).

	1992	1993	1994
2) *ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE*			
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Interventi in materia di finanza pubblica ivi compresi quelli di natura contributiva e tributaria connessi con la manovra 1993-1994	–	(*a*) – 20.950.000	(*a*) – 28.426.000
Ulteriori interventi in materia di finanza pubblica ivi compresi quelli di natura contributiva e tributaria connessi con la manovra 1994	–	–	(*b*) – 6.344.000
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	–	– 20.950.000	– 34.770.000
TOTALE TABELLA A ...	37.343.345	17.820.372	18.777.331

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (*a*).
(*b*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (*b*).

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
1) *ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE*			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Istituzione del Fondo nazionale per l'attuazione dei programmi integrati urbani (limiti di impegno)	–	25.000	50.000
	–	25.000	50.000
MINISTERO DEL TESORO			
Rifinanziamento della GEPI s.p.a.	–	100.000	100.000
Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia	200.000	300.000	500.000
Partecipazione a banche e fondi	690.000	710.000	700.000

3 — Libreria - S.O.G.U. n. 93.

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (comprese rate ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna)	*(a)* 2.125.000	2.800.000	8.900.000
	3.015.000	3.910.000	10.200.000
MINISTERO DELLE FINANZE			
Ristrutturazione ATI s.p.a.	10.000	10.000	20.000
Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti	50.000	100.000	–
	60.000	110.000	20.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Interventi vari in favore della giustizia	300.000	330.000	350.000
	300.000	330.000	350.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale	250.000	500.000	–
	250.000	500.000	–

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (*a*); per la voce « Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64... » il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 2.000.000 milioni per l'anno 1992.

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (rate ammortamento mutui)	–	200.000	165.000
	–	200.000	165.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui)	–	20.000	40.000
Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)	–	300.000	300.000
Metanizzazione dei piccoli comuni montani del Centro-Nord (rate ammortamento mutui)	20.000	20.000	20.000
Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia (limiti di impegno)	100.000	200.000	300.000
Contributi in favore delle comunità montane	140.000	100.000	100.000
	260.000	640.000	760.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Norme recanti disposizioni finanziarie per l'abrogazione dell'articolo 15 della legge n. 1402 del 1951 (Piani di ricostruzione), successive modificazioni e integrazioni, e per il completamento dei			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
lavori, nonché in relazione ad intervenute sentenze passate in giudicato (rate ammortamento mutui)	-	35.000	35.000
Rifinanziamento dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67	10.000	20.000	50.000
Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	20.000	35.000	40.000
Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale	22.000	25.000	25.000
Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota	63.000	113.000	148.000
	115.000	228.000	298.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limite di impegno)	-	40.000	40.000
Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali, dalle ferrovie in concessione e in gestione governativa e da consorzi pubblici per il servizio dei mutui accesi per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti e aeroportuali e di collegamento ferroviario con aree aeroportuali ed espositive, nonché trasporti rapidi di massa e programmi integrati urbani (limiti di impegno)	-	210.000	350.000
Fondo per la dotazione dei mezzi pubblici di trasporto di sistemi che consentano l'accesso ai cittadini portatori di *handicap*	20.000	-	-
	20.000	250.000	390.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI			
Automazione servizi postali (limiti di impegno)	–	100.000	175.000
	–	100.000	175.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Interventi per l'ammodernamento delle Forze armate (limiti di impegno)	–	150.000	300.000
	–	150.000	300.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione	5.000	3.070.000	3.300.000
Credito agrario (limite di impegno)	10.000	10.000	10.000
Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno)	30.000	50.000	50.000
Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il fondo di solidarietà nazionale	170.000	170.000	170.000
Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)	198.000	198.000	198.000
	413.000	3.498.000	3.728.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Accordo nazionale energia e clima globale	5.000	15.000	15.000
Programmi nel campo della fusione nucleare e studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca compreso IGNITOR	10.000	15.000	15.000
Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite d'impegno dal 1993)	30.000	56.300	6.300

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno)	40.000	80.000	80.000
Fondo nazionale per l'artigianato	50.000	-	-
Credito agevolato al commercio per progetti finalizzati	150.000	-	-
Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori	620.000	670.000	-
	905.000	836.300	116.300
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Interventi a favore del cabotaggio	20.000	30.000	30.000
Interventi per la difesa del mare	80.000	80.000	80.000
Industria cantieristica ed armatoriale (direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)	225.000	400.000	400.000
	325.000	510.000	510.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181	-	50.000	50.000
Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali	400.000	400.000	1.200.000
	400.000	450.000	1.250.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale	75.000	100.000	100.000
	75.000	100.000	100.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato	2.000	2.000	2.000
Rifinanziamento della legge speciale per Siena	10.000	20.000	20.000
Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale	25.000	25.000	25.000
Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro	165.000	197.000	197.000
	202.000	244.000	244.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Rifinanziamento del decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987, in materia di smaltimento di rifiuti (rate ammortamento mutui)	-	50.000	50.000
Contratti di programma per interventi ambientali	-	100.000	100.000
Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi	170.000	150.000	150.000
	170.000	300.000	300.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Concessioné di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione	3.000	–	–
Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide	55.000	60.000	75.000
	58.000	60.000	75.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Conferimento alla Società Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di massima	–	30.000	–
Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)	–	51.000	36.000
Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (limiti di impegno)	–	150.000	250.000
Istituzione di un fondo per interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti di impegno)	–	175.000	225.000
Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)	–	260.000	780.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Finanziamento di impianti di collegamenti telefonici nei rifugi montani (legge 14 maggio 1981, n. 220)	2.000	2.000	2.000
Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate ammortamento mutui)	25.000	25.000	25.000
Completamento dell'opera di ricostruzione delle zone delle Marche colpite da calamità naturali	30.000	30.000	40.000
Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale	100.000	200.000	550.000
Interventi a favore della regione Calabria	300.000	1.000.000	1.000.000
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa	360.000	600.000	950.000
	817.000	2.523.000	3.858.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	7.385.000	14.964.300	22.889.300

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
2) *ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE*			
MINISTERO DELLE FINANZE			
Quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle norme sulla sistemazione delle posizioni fiscali pregresse ovvero altre entrate sostitutive	*(a)* – 2.000.000	–	–
Totale accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	– 2.000.000	–	–
TOTALE TABELLA B	5.385.000	14.964.300	22.889.300

(*a*) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (*a*).

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Aumento della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210)	38	38	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	190.000	203.000	210.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186)	500	500	500
Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva (cap. 1381)	6.000	6.000	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 32): Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273)	–	177.990	177.990
Legge 15 dicembre 1990, n. 396: Interventi per Roma, capitale della Repubblica e per la rete metropolitana di Roma (cap. 7653)	–	100.000	300.000
Legge 29 dicembre 1990, n. 428: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990):			
– ART. 71, comma 4 - Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) (capp. 2440, 2467)	1.300	1.300	1.300
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1 - Reintegro fondo protezione civile (cap. 7602)	–	–	245.000
	197.838	488.828	940.828

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) – Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)	4.362.780	(a) 5.852.353	(a) 6.958.000
Decreto del Presidente della Repubblica - 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	157.500	157.500	157.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)	40.000	40.000	40.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p.)	60.163	60.163	60.163
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
– ART. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.)	25.725	24.822	21.231
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	267.000	277.000	287.000

(a) Tali stanziamenti comprendono lire 360 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 concernenti l'ammortamento dell'ulteriore mutuo di lire 2.100 miliardi da assumere nel secondo semestre 1992, in aggiunta al complessivo programma di 8.000 miliardi di mutui per il quadriennio 1991-1994 autorizzato con la legge finanziaria 1991.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. 6683)	7.100	7.100	7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543)	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): – ART. 38 - Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	567.560	567.560	567.560
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione dell'ente « Gioventù italiana » (cap. 4585) Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): – ART. 37 - Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585) Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: – ART. 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)	60.000	60.000	60.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173, 9005)	2.975.369	3.149.769	3.263.355
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p.)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
– ART. 18, comma quinto - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)	430.000	430.000	430.000
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
– ART. 32, comma 1 - Fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap. 4546)	5.000	5.000	5.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) (*a*)	82.870.000	(*b*) 89.420.000	(*b*) 88.326.000

(*a*) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonché la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

(*b*) Comprese rate di ammortamento dei mutui per il finanziamento dell'eccedenza della spesa sanitaria 1989, 1990 e 1991.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632)	–	575	575
Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48: Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)	250.000	248.000	–
	93.134.197	101.355.842	101.239.484
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	12.000	12.000	12.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	12.000	12.000	12.000
– ART. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)	–	*(a)* 1.560.000	*(a)* 1.570.000

(*a*) Di cui lire 384 miliardi per il 1993 e lire 288 miliardi per il 1994 quali rate ammortamento mutui.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 17, comma 35 - Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	200.000	300.000	300.000
	224.000	1.884.000	1.894.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 36 - Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120)	–	20.000	20.000
	–	20.000	20.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626)	6.400	6.400	6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3117)	5.000	5.000	5.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (cap. 1685)	8.000	8.000	8.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (cap. 3138)	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)	820.000	820.000	820.000
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	8.000	8.000	8.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)	3.130	3.130	3.130
Legge 3 agosto 1985, n. 411: Concessione di un contributo statale ordinario alla Società « Dante Alighieri » (cap. 2667)	1.500	1.500	1.500
Legge 11 dicembre 1985, n. 760: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984 e sua esecuzione (cap. 3109)	450	450	450
	853.655	853.655	853.655

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note tra il Governo italiano e il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273)	-	100	100
	-	100	100
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (cap. 2841)	15.000	15.000	15.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3281)	3.000	3.000	3.000
Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610)	3.500	3.500	3.500
Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 25 - Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782 e 2785)	-	6.800	6.800

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
– ART. 34 - Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (cap. 4283)	–	50.000	50.000
	21.500	78.300	78.300
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 13, comma 12 - Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)	310.000	570.000	850.000
	310.000	570.000	850.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Disposizioni legislative, amministrative e di contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
- ART. 17, comma primo - Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)	91.500	91.500	91.500
- ART. 17, comma primo - Arma dei Carabinieri (cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
	124.000	124.000	124.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451)	230.000	230.000	230.000
Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)	9.600	9.600	9.600
	239.600	239.600	239.600
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- ART. 16, comma 2 - Organismi di normalizzazione (cap. 3030)	3.500	3.500	3.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge 25 agosto 1991, n. 282: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)	-	-	665.000
	3.500	3.500	668.500
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54: Disposizioni in materia previdenziale: – ART. 12 - Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055 e 8056)	31.000	31.000	31.000
	31.000	31.000	31.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): – ART. 3, comma 2 - Contributo alle piccole imprese per il sostegno alle esportazioni (cap. 1614)	2.000	2.000	2.000
Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	(a) 200.000	200.000	200.000
	202.000	202.000	202.000

(a) Lo stanziamento include la somma di lire 8.000 milioni quale importo massimo da trasferire al Ministero del commercio con l'estero a seguito delle opzioni esercitate dal personale dell'ICE in relazione alla legge 16 marzo 1989, n. 106 (articolo 5, comma 5).

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Legge 6 agosto 1954, n. 721: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (cap. 2181)	4.000	4.000	4.000
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
- ART. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471 - ART. 7 - Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571)	4.500	4.500	4.500
Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556, 7601, 8022, 8023, 8024)	70.000	60.000	60.000
	78.500	68.500	68.500
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.350	1.350	1.350
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.950	1.950	1.950

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
– ART. 27, comma 2 - Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.)	50.000	50.000	50.000
	53.480	53.480	53.480
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648, e legge 11 ottobre 1990, n. 292: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)	62.000	62.000	62.000
Legge 30 aprile 1985, n. 163, e legge 29 dicembre 1988, n. 555: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532)	930.000	930.000	930.000
	992.000	992.000	992.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. 1538)	3.300	3.300	3.300
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.400	6.400	6.400

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	18.000	20.000	20.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116)	1.300	1.300	1.300
Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)	5.000	5.200	5.700
Legge 15 dicembre 1990, n. 418: Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei due Mondi di Spoleto (cap. 1616)	–	3.000	3.000
	34.000	39.200	39.700
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:			
– ART. 1, comma 4 - Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)	100.000	400.000	400.000
	100.000	400.000	400.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701)	5.200	5.200	5.200

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)	18.000	13.000	13.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
– ART. 11 - Contributo al CNR (cap. 7502)	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (cap. 7303)	100.000	700.000	500.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 24, comma 24 - Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518)	60.000	60.000	60.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)	800.000	850.000	900.000
Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 1520)	–	4.015	4.015
Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526)	–	–	127.000
	2.093.200	2.742.215	2.719.215
TOTALE TABELLA C ...	98.697.470	110.151.220	111.419.362

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMICA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992
Legge n. 784 del 1980 e legge n. 67 del 1988: Realizzazione del progetto di metanizzazione:	
– ART. 15, comma 36: Metanizzazione del Mezzogiorno (cap. 7802/Tesoro)	100.000
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
– ART. 30: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (cap. 7743/Tesoro)	150.000
Legge n. 798 del 1984: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (cap. 9006/Tesoro)	100.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria:	
– ART. 2: Edilizia (seconda università di Roma) (cap. 7304/Università e ricerca)	100.000
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):	
– ART. 11, comma 10: Conferimento al comitato di liquidazione EAGAT (cap. 7543/Partecipazioni statali)	10.000
– ART. 16, comma 12: Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (cap. 8172/Tesoro)	20.000
– ART. 16, comma 13: Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate da pubbliche calamità (cap. 7763/Tesoro)	11.000
– ART. 34, comma 2: Completamento della linea metropolitana di Napoli (cap. 7277/Trasporti)	150.000
Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987: Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale:	
– ART. 3-*octies*: Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio (cap. 8045/Industria)	50.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
– ART. 15, comma 1: Aumento capitale sociale GEPI s.p.a. (cap. 8018/Tesoro - cap. 7562/Partecipazioni statali)	100.000
– ART. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)	1.700.000
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7549/Partecipazioni statali)	50.000
Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 283 del 1989: Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cap. 7708/Ambiente)	50.000
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente (capp. 7712, 8001, 8360, 8502/Ambiente)	50.000
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (capp. 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7911/Industria)	150.000
Legge n. 432 del 1990: Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria (cap. 8789/Tesoro)	400.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:	
– ART. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (cap. 7370/Presidenza)	30.000
TOTALE TABELLA D ...	3.221.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976: Attuazione legge n. 183 del 1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale (cap. 7545/Industria)	- 10.000	- 10.000	-
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:			
- ART. 11: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (cap. 7775/Tesoro)	- 150.000	-	-
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):			
- ART. 8, commi primo e secondo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (cap. 7775/Tesoro)	- 150.000	-	-
- ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (cap. 7546/Industria)	- 100.000	- 160.000	- 200.000
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (cap. 7775/Tesoro)	- 300.000	-	-

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):			
– ART. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (cap. 7775/Tesoro)	– 400.000	–	–
Legge n. 749 del 1985: Conversione del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547: Rimborsi all'IRI, all'ENI e all'EFIM delle rate di ammortamento relative all'emissione di prestiti obbligazionari, nonché delle somme necessarie per il pagamento degli interessi sulle eventuali operazioni di prefinanziamento (*a*) (cap. 7819/Tesoro)	– 172.000	–	–
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (cap. 7775/Tesoro)	– 100.000	–	–
– ART. 11, comma 20: Oneri per capitale e interesse a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti di gestione delle partecipazioni statali (cap. 7834/Tesoro) ...	– 84.000	–	–
– ART. 11, comma 23: Oneri per capitale e interesse a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'Enel (cap. 7832/Tesoro)	– 444.000	–	–
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-			

(*a*) La riduzione si riferisce alla quota dovuta all'ENI.

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1992	1993	1994
riennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 6, comma 6, e ART. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, primo comma, lettera *d*), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (cap. 7089/Bilancio)	– 30.000	– 30.000	–
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 15, comma 52: Contributi alle imprese per nuovi assunti (cap. 4577/ Lavoro e previdenza)	– 200.000	–	–
TOTALE TABELLA E ...	– 2.140.000	– 200.000	– 200.000

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) Non impegnabili le quote degli anni 1993 e successivi.

2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1993 e successivi.

3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1993 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1991 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E (definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. - *MINISTERI*

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi a favore del Mezzogiorno
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

N.B. — I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: 14.

B. - *AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME*

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Azienda di Stato per i servizi telefonici

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
A. MINISTERI						
1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*						
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del Porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	56.000	2002	1
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze a favore del Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	9.200	1996	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 8, comma 15 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel Porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	(a) 5.000	(a) 5.000	–	–	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 45 - Programma di potenziamento delle strutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)	(b) 15.000	(b) 5.000	–	–	–	3
Legge n. 543 del 1988 - Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (Marina mercantile: cap. 7801)	(b) 10.000	(c) 10.000	–	–	–	3
Legge n. 34 del 1991 - Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)	20.000	30.000	(d) 50.000	–	–	3
	61.600	61.600	61.600	65.200		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1992, e milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 231 del 1975 - Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541)	-	*(a)* 15.000	*(a)* 15.000	-	-	1
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 - Attuazione legge n. 183 del 1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale *(b)* (Industria: cap. 7545)	-	-	-	-	-	-
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	50.000	30.000	-	-	-	3
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale *(c)* (Industria: cap. 7546)	10.000	40.000	-	660.000	1997	3
Legge n. 710 del 1985 - Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)	20.000	40.000	*(d)* 60.000	-	-	1
Legge n. 808 del 1985 - Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552)	*(e)* 15.000	*(e)* 15.000	-	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1980.
(b) L'autorizzazione di spesa è soppressa in base alla precedente Tabella E.
(c) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 100.000 per l'anno 1992, di milioni 160.000 per l'anno 1993 e di milioni 200.000 per l'anno 1994 in base alla precedente Tabella E.
(d) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1992.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	–	*(a)* 150.000	*(a)* 150.000	–	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	*(b)* 10.000	*(b)* 20.000	–	–	–	1
Legge n. 234 del 1989 - Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Marina mercantile: cap. 7553)	–	*(c)* 60.000	*(d)* 60.000	–	–	3
	105.000	370.000	285.000	660.000		

3. *Interventi per calamità naturali.*

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	30.000	1996	3
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	50.000	1997	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 40.000 quale parte della quota relativa al 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787 e 8809)	12.500	12.500	12.500	100.000	2002	3
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	16.000	2002	1
Legge n. 879 del 1986 - Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
– ART. 1 - Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786 e 8787)	*(a)* 100.000	*(b)* 76.000	*(c)* 67.000	124.000	2006	3
– ART. 4 - Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edifici da adibire a caserma per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco (Lavori pubblici: cap. 9050)	10.000	*(d)* 10.000	*(e)* 5.000	-	-	3
– ART. 5 - Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	4.000	1998	3
– ART. 6 - Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni culturali: cap. 8101)	5.000	-	-	-	-	-

(a) Comprende milioni 73.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Comprende milioni 49.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Comprende milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa a ciascuno degli anni 1989 e 1990.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
– ART. 28 - Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del Porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509)	*(a)* 35.000	*(b)* 10.000	–	–	–	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 6, comma 2 - Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	*(c)* 65.000	*(c)* 60.000	–	–	–	3
– ART. 6, comma 6, e ART. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 - Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera *d)*, della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 *(h)* (Bilancio: cap. 7089)	–	*(d)* 70.000	–	–	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 1 - Incremento del Fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	*(e)* 600.000	*(e)* 700.000	*(e)* 100.000	–	–	3
– ART. 17, comma 3 - Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	*(i)* 25.000	–	*(e)* 595.000	*(f)* 1.880.000	1995	3
– ART. 17, comma 5 - Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968:						
– Tesoro: cap. 8817	50.000	*(g)* 48.000	–	–	–	3

(a) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Di cui milioni 280.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 1.300.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(g) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(h) L'autorizzazione di spesa è soppressa per il 1992 e ridotta di milioni 30.000 per il 1993 in base alla precedente tabella E.
(i) Parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
– Lavori pubblici: capp. 8647 e 9051	42.000	(a) 60.000	(b) 60.000	–	–	3
Legge n. 102 del 1990 - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987:						
– Tesoro: capp. 7791 e 7796	21.000	21.000	21.000	–	–	2
– Bilancio: cap. 7083	129.000	229.000	(c) 343.000	(d) 1.000.000	1995	3
Legge n. 235 del 1990 - Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont (Industria: cap. 7045)	–	(e) 5.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
– ART. 6, comma 2 - Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (Presidenza: cap. 7602)	80.000	80.000	–	–	–	2
– ART. 6, comma 3 - Prevenzione incendi boschivi (Agricoltura: cap. 8281)	10.000	10.000	–	–	–	2
	1.227.500	1.434.500	1.246.500	3.204.000		

(a) Comprende parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 30.000) ed all'anno 1990 (milioni 30.000).
(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(c) Comprende milioni 229.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Di cui milioni 300.000 quale parte relativa a ciascuno degli anni 1992 e 1993 e milioni 400.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.
(e) Quota relativa all'anno 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
4. *Interventi a favore del Mezzogiorno.*						
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 (Tesoro: cap. 7773)	*(a)* 95.000	*(b)* 200.000	*(c)* 365.000	-	-	3
Legge n. 651 del 1983 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	*(d)* 1.000.000	-	-	-	-	-
Legge n. 64 del 1986; art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	*(e)* 4.461.350	11.100.000	11.900.000	*(f)* 29.905.675	1995	3
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante « Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno »:						
– ART. 2 - Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	100.000	300.000	*(g)* 200.000	-	-	3
	5.656.350	11.600.000	12.465.000	29.905.675		

(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(c) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) Tenuto conto dell'accantonamento di fondo globale di milioni 2.450.000 per il 1992.
(f) Di cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991, milioni 6.500.000 relativi all'anno 1992, milioni 900.000 relativi all'anno 1993 e milioni 100.000 relativi all'anno 1994.
(g) Parte della quota relativa all'anno 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
5. *Credito agevolato al commercio.*						
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):						
– ART. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	–	*(a)* 5.000	–	–	–	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 14, comma undicesimo - Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975, e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	–	36.000	36.000	*(b)* 111.000	1999	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 12 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	20.000	60.000	60.000	*(c)* 220.000	1995	3
– ART. 11, comma 15 - Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044)	64.000	64.000	64.000	*(d)* 280.000	1999	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990, milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 11.000 relativi alla quota dell'anno 1992.
(c) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990, milioni 30.000 a parte della quota dell'anno 1991 e milioni 40.000 relativi all'anno 1992.
(d) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 3 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	–	30.000	30.000	(a) 120.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 23 - Integrazione del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	100.000	100.000	100.000	(b) 500.000	1997	3
– ART. 15, comma 24 - Incremento del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043)	50.000	(c) 25.000	–	–	–	3
– ART. 15, comma 42 - Integrazione del Fondo di cui all'art. 3-*octies* del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)	–	(d) 25.000	(d) 25.000	–	–	3
	234.000	345.000	315.000	1.231.000		
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.*						
Legge n. 373 del 1980 - Ulteriore proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	75.000	1997	2

(a) Di cui milioni 30.000 quale quota relativa a ciascuno degli anni 1990 e 1992.
(b) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990 e milioni 100.000 relativi all'anno 1991.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(d) Parte della quota dell'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– Tesoro: cap. 6857	30.000	30.000	30.000	30.000	1995	2
– Industria: cap. 5110	10.000	10.000	10.000	10.000	1995	2
Legge n. 19 del 1991 - Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
– ART. 2, comma 10 - Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto (Tesoro: capp. 8775, 8776)	35.000	30.000	30.000	117.000	1997	3
– ART. 5 - Contributo straordinario al Provveditorato al Porto di Venezia per il trasferimento del punto franco nella zona del porto commerciale di Porto Marghera (Marina mercantile: cap. 8052)	2.000	–	–	–	–	–
– ART. 7, comma 1 - Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (Tesoro: cap. 8166)	8.000	8.000	10.000	59.000	1997	2
– ART. 7, comma 2 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la costituzione di un fondo di rotazione speciale (Tesoro: cap. 8775)	2.000	2.000	2.000	4.000	1996	2
– ART. 8 - Contributi alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive (Tesoro: capp. 8775, 8776)	12.000	12.000	17.000	75.000	1997	2
– ART. 9, comma 6 - Contributi alle piccole e medie imprese della provincia di Belluno (Industria: cap. 7557)	10.000	10.000	15.000	15.000	1995	1
– ART. 12 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro: cap. 8775)	18.000	25.000	25.000	20.000	1995	1
– ART. 13 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento del programma di difesa antigrandine previsto da accordi internazionali (Tesoro: cap. 8775)	2.000	2.000	–	–	–	1
	159.000	159.000	169.000	405.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
7. *Povvidenze per l'editoria.*						
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- ART. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)	5.000	-	-	-	-	-
- ART. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	2.000	-	-	-	-	-
Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del Fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7406)	10.000	10.000	-	-	-	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- ART. 14, comma ventunesimo - Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7406)	10.000	10.000	10.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- ART. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)	25.000	25.000	25.000	25.000	1995	3
- ART. 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	4.000	1995	3
Legge n. 230 del 1990 - Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (Presidenza: cap. 7408)	6.150	-	-	-	-	-

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 250 del 1990 - Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406)	20.000	20.000	20.000	120.000	2000	1
	82.150	69.000	59.000	149.000		
8. *Edilizia residenziale e agevolata.*						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)	-	*(a)* 320.000	*(b)* 350.000	-	-	1
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820)	-	*(c)* 50.000	-	-	-	1
	-	370.000	350.000	-		
9. *Mediocredito centrale.*						
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:						
- ART. 11 - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito *(d)* (Tesoro: cap. 7775)	50.000	*(e)* 120.000	-	-	-	3

(a) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000).
(b) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000) ed all'anno 1986 (milioni 250.000).
(c) Parte della quota dell'anno 1986.
(d) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 150.000 per l'anno 1992 in base alla precedente tabella E.
(e) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 8, commi primo e secondo - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito *(a)* (Tesoro: cap. 7775)	44.000	*(b)* 130.000	–	–	–	3
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, commi ottavo e nono - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito *(c)* (Tesoro: cap. 7775)	–	*(d)* 100.000	*(e)* 100.000	*(e)* 100.000	–	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 9, comma sesto - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito *(f)* (Tesoro: cap. 7775)	*(g)* 15.000	*(h)* 215.000	*(i)* 200.000	*(h)* 50.000	1995	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 6 - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito *(j)* (Tesoro: cap. 7775)	20.000	170.000	*(k)* 290.000	–	–	3
	129.000	735.000	590.000	150.000		

(a) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 150.000 per l'anno 1992 in base alla precedente tabella E.
(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(c) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 300.000 per l'anno 1992 in base alla precedente tabella E.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(f) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 400.000 per l'anno 1992 in base alla precedente tabella E.
(g) Quota relativa all'anno 1989.
(h) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(i) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.
(j) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 100.000 per l'anno 1992 in base alla precedente tabella E.
(k) Di cui milioni 170.000 relativi all'anno 1989, milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991 e milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
10. *Artigiancassa.*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- ART. 11, comma 9 - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	*(a)* 70.000	*(b)* 100.000	-	-	-	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- ART. 3, comma 6 - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	30.000	*(c)* 140.000	*(d)* 40.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 15, comma 43 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	*(d)* 50.000	120.000	*(e)* 260.000	*(f)* 170.000	1995	3
Legge n. 321 del 1990 - Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	150.000	150.000	250.000	1995	3
	200.000	510.000	450.000	420.000		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
(b) Quota relativa all'anno 1992.
(c) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(e) Comprende milioni 240.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990.
(f) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
11. *Interventi nel settore dei trasporti.*						
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	60.000	*(a)* 320.000	*(c)* 90.000	-	-	3
Legge n. 240 del 1990 - Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità (Trasporti: capp. 7308 e 7309)	*(b)* 67.500	*(b)* 80.000	30.000	-	-	1
Legge n. 380 del 1990 - Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti: cap. 7211)	*(c)* 20.000	*(c)* 20.000	-	-	-	1
Legge n. 208 del 1991 - Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Tesoro: cap. 7878)	20.000	30.000	-	-	-	1
	167.500	450.000	120.000	-		
12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*						
Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	*(d)* 20.000	*(d)* 100.000	*(d)* 180.000	-	-	3
Legge n. 831 del 1986 - Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422)	*(e)* 50.000	*(f)* 180.000	*(e)* 70.000	-	-	3

(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(b) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(d) Parte della quota dell'anno 1987.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Comprende milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 521 del 1988 - Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:						
– ART. 27 - Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438)	44.200	144.200	*(a)* 200.000	*(b)* 100.000	1995 .	3
	114.200	424.200	450.000	100.000		
13. *Interventi nel settore della ricerca.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 2 - Attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e Ricerca: cap. 7551)	200.000	*(c)* 150.000	*(b)* 100.000	*(b)* 100.000	1995	3
15. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 14, comma 1 - Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap. 7509)	*(c)* 50.000	*(c)* 300.000	*(d)* 300.000	*(c)* 250.000	1995	3

(a) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 100.000) e 1993 (milioni 100.000).
(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS).*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 13, comma 13 - Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap. 7810)	*(a)* 280.000	*(a)* 320.000	*(a)* 100.000	–	–	2
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 15 - Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: capp. 7840 e 7842)	*(b)* 378.000	*(c)* 630.000	*(d)* 803.000	*(g)* 115.000	–	3
Legge n. 366 del 1990 - Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (art. 1) (Tesoro: cap. 7845)	42.000	45.000	–	–	–	3
	700.000	995.000	903.000	115.000		
17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 13, comma 1 - Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	*(e)* 10.000	*(e)* 90.000	*(f)* 100.000	–	–	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(c) Di cui milioni 430.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 553.000).
(e) Parte della quota dell'anno 1987.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(g) Di cui milioni 70.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 45.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- ART. 7, comma 6 - Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, per gli immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	*(a)* 10.000	*(a)* 100.000	*(a)* 100.000	*(b)* 490.000	1995	3
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 1990 - Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: capp. 7001 e 7010)	2.000	*(c)* 15.000	*(c)* 15.000	-	-	3
	22.000	205.000	215.000	490.000		
18. *Metropolitana di Napoli.*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- ART. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli *(d)* (Trasporti: cap. 7277)	150.000	*(e)* 35.000	-	-	-	2

(a) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(b) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 140.000), all'anno 1989 (milioni 100.000) ed all'anno 1990 (milioni 250.000).
(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(d) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 150.000 per l'anno 1992 in base alla precedente tabella D.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*						
Legge n. 879 del 1986 - Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
– ART. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739)	*(a)* 5.000	*(b)* 30.000	*(a)* 20.000	–	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 20 - Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301)	–	*(c)* 10.000	*(c)* 20.000	–	–	1
– ART. 17, comma 40 - Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)	–	*(c)* 10.000	*(c)* 20.000	–	–	1
Legge n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro: cap. 9010)	*(c)* 200.000	*(f)* 350.000	*(d)* 450.000	–	–	3
Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 283 del 1989 - Provvedimenti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti *(e)* (Ambiente: cap. 7708)	*(c)* 78.000	*(c)* 100.000	*(b)* 100.000	–	–	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) ed all'anno 1991 (milioni 400.000).
(e) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 50.000 per l'anno 1992 in base alla precedente tabella D.
(f) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) ed all'anno 1991 (milioni 300.000).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 305 del 1989 - Programma triennale per la tutela dell'ambiente *(a)*:						
– Presidenza: cap. 7731	–	20.000	–	–	–	3
– Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8001, 8360, 8502	*(b)* 250.000	*(c)* 280.000	*(c)* 283.000	–	–	3
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
– ART. 5, comma 9 - Piano di intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette (Ambiente: cap. 7302)	10.000	10.000	–	–	–	3
– ART. 8, comma 1 - Piano di risanamento del mare Adriatico *(d)* (Presidenza: cap. 7370)	60.000	30.000	–	–	–	3
	603.000	840.000	893.000	–		
20. *Realizzazione strutture turistiche.*						
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
– ART. 8, comma 2 - Prosecuzione degli interventi a sostegno dell'offerta turistica (Turismo: cap. 7548)	40.000	50.000	–	–	–	3

(a) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 50.000 per l'anno 1992 in base alla precedente tabella D.
(b) Di cui milioni 190.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 30.000 per l'anno 1992 in base alla precedente tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
21. *Interventi in agricoltura.*						
Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie:						
– Presidenza: cap. 7602	3.500	-	-	-	-	-
– Agricoltura: capp. 8278, 8279 e 8280	31.500	-	-	-	-	-
Legge n. 209 del 1990 - Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (Agricoltura: cap. 7579)	10.000	-	-	-	-	-
Legge n. 201 del 1991 - Differimento delle disposizioni di cui alla legge n. 752 del 1986 (Tesoro: cap. 9008)	1.000.000	(a) 2.085.000	-	-	-	3
	1.045.000	2.085.000	-	-		
22. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.*						
Legge n. 545 del 1987 e legge n. 193 del 1991 - Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni culturali: capp. 8028 e 8113)	16.506	(b) 16.506	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): – ART. 17, comma 15 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Tesoro: cap. 9007)	(c) 30.000	(d) 50.000	(e) 50.000	-	-	3
Legge n. 193 del 1991 - Provvidenze per i restauri del Duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto (Beni culturali: cap. 8119)	3.000	3.000	-	-	-	3
	49.506	69.506	50.000	-		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(b) Comprende milioni 6.500 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1992.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 30.000) e parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20.000).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
23. *Università (compresa edilizia).*						
Legge n. 879 del 1986 - Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
– ART. 11 - Attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine (Università e Ricerca: cap. 7302)	*(a)* 21.000	-	-	-	-	-
– ART. 31 - Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Università di Ancona (Università e Ricerca: cap. 7309)	*(b)* 5.000	-	-	-	-	-
Legge n. 126 del 1990 - Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (Tesoro: cap. 7871)	20.000	-	-	-	-	-
Legge n. 245 del 1990 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e Ricerca: capp. 1032, 1401, 1408, 1521 e 7314)	298.500	415.000	415.000	414.500	1995	1
	344.500	415.000	415.000	414.500		
24. *Impiantistica sportiva.*						
Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 1988 - Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	10.000	1996	3

(a) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 11.000) e 1990 (milioni 10.000).
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- ART. 15, comma 8 - Aumento della autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 2 del 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	10.000	1996	3
Legge n. 289 del 1989 - Rifinanziamento del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e del decreto-legge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 1988, per la realizzazione di impianti sportivi (Turismo: cap. 7542)	4.000	4.000	4.000	20.000	1999	3
	14.000	14.000	14.000	40.000		
25. *Sistemazione aree urbane.*						
Legge n. 122 del 1989 - Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale (Presidenza: cap. 7651)	(a) 100.000	100.000	100.000	-	-	3
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 - Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)	-	(b) 100.000	(c) 180.000	-	-	1
	100.000	200.000	280.000	-		

(a) Prima annualità del limite di impegno quindicennale decorrente dal 1991 e rinviata al 1992.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(c) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 100.000).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
26. *Interventi diversi.*						
Legge n. 66 del 1988 - Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)	65.000	130.000	*(e)* 155.000	*(a)* 175.000	1995	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 12 - Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
– Tesoro: cap. 8812	*(b)* 89.700	*(b)* 39.700	–	–	–	3
– Lavori pubblici: capp. 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451	*(c)* 60.300	*(b)* 60.300	–	–	–	3
– ART. 17, comma 39 - Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882)	20.000	*(d)* 40.000	*(d)* 40.000	–	–	3
Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata « Colombo '92 » avente come tema « Cristoforo Colombo: la nave e il mare » (Beni culturali: cap. 7902)	123.000	–	–	–	–	–
Legge n. 51 del 1990 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152)	5.200	–	–	–	–	–
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 1990 - Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: capp. 7003, 7005, 7010 e 7013)	97.995	–	–	–	–	–

(a) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Di cui milioni 10.300 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(e) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 100 del 1990 - Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561)	*(a)* 30.000	*(a)* 30.000	*(a)* 40.000	-	-	3
Legge n. 218 del 1990 - Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017)	452.000	502.000	*(b)* 549.000	-	-	1
Legge n. 401 del 1990 - Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero:						
– ART. 21 - Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	600	1.600	1.100	1.100	1995	1
Legge n. 10 del 1991 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719)	*(a)* 337.000	*(c)* 1.277.000	*(a)* 385.000	*(d)* 185.000	-	3
Legge n. 99 del 1991 - Interventi urgenti per opere connesse alla Esposizione internazionale « Colombo '92 » (Presidenza: cap. 7655)	23.000	23.000	23.000	-	-	3
Legge n. 117 del 1991 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	20.000	20.000	30.000	1995	3
Legge n. 267 del 1991 - Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Marina mercantile: capp. 3522, 8558, 8559, 8560, 8561, 8565)	100.000	100.000	-	-	-	2
	1.413.795	2.223.600	1.213.100	391.100		
TOTALE MINISTERI ...	12.868.101	24.110.406	20.944.200	38.090.475		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.
(b) Di cui milioni 367.000 quale quota dell'anno 1991.
(c) Parte delle quote relative all'anno 1992 (milioni 100.000) e all'anno 1993 (milioni 1.177.000).
(d) Di cui milioni 170.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1992	1993	1994	1995 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.						
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- ART. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)	200.000	200.000	200.000	-	-	3
Azienda di Stato per i servizi telefonici.						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- ART. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)	(a) 500.000	200.000	-	-	-	3
TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME ...	700.000	400.000	200.000	-		
TOTALE GENERALE TABELLA F ...	13.568.101	24.510.406	21.144.200	38.090.475		

(a) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1994.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:

Nota all'art. 1:

— La legge n. 468/1978 reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio». Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988:

«Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) le variazioni delle aliquote delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».

Note all'art. 2;

— Il testo dell'art. 11-*bis* della citata legge n. 468/1978, introdotto dall'art. 6 della legge n. 468/1978, è il seguente:

«Art. 11-*bis (Fondi speciali)*. — 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera *h)*, dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera *b)*, dell'art. 11».

— Il testo dell'art. 7 della predetta legge n. 468/1978 è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

— Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettere *e)*, *f)* ed *h)*, della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 15 *(Copertura finanziaria)*. — Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge».

— Il D.L. n. 344/1990 reca: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego». Si trascrive il testo del relativo art. 16:

«Art. 16. — 1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia».

Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), soprarichiamato, è il seguente:

«Art. 16 *(Forze di Polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

L'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), richiamato anch'esso nell'articolo sopraríportato, prevede che: «Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 231/1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) è il seguente:

«Art. 12 *(Norme transitorie)*. — 1. Per il personale di cui all'art. 1 [personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, *n.d.r.*] l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze di polizia.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisirà il parere di un'apposita commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto ministeriale, che provvederà a formulare specifiche proposte, avuto riguardo anche a quello che sarà proposto per le Forze di polizia.

3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate».

— L'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87» è così formulato:

«Art. 16. *(Modifica del meccanismo della indennità integrativa speciale)*. — 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:

a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale;

b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.

I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.

La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più l'indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;

c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio è determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00;

2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza.

3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sarà assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni».

A norma dell'art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1986, n. 37, la disciplina di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1989 (termine prorogato al 31 dicembre 1991 dalla legge 13 luglio 1990, n. 191).

— Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: «Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988».

Note all'art. 3:

— Il D.P.C.M. 30 settembre 1991, reca norme concernenti «Adeguamento degli scaglioni delle aliquote IRPEF, delle detrazioni e dei limiti di redditi previsto dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

— Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) così recita:. «2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [v., da ultimo, il D.P.C.M. 30 settembre 1991 indicato nella precedente nota, *n.d.r.*] previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non è superiore a lire 50 mila o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 1989».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 12/1985, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:

«Art. 2 *(Norme fiscali per l'edilizia abitativa)*. — 1. Fino al 31 dicembre 1985 [termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'art. 2, comma 3, della legge finanziaria 24 dicembre 1988, n. 541, *n.d.r.*], i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento [elevata al 4% dall'art. 5-*bis*, comma 1, D.L. n. 708/1986: v. appresso, *n.d.r.*] ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

2. Fino al 31 dicembre 1985 [termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'art. 2, comma 3, della legge finanziaria 24 dicembre 1988, n. 541, *n.d.r.*], sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto [elevata al 4% dall'art. 34, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, *n.d.r.*] le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.

3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto [elevata al 4% dall'art. 34, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, *n.d.r.*] le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma.

4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento.

5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati.

6-8. *(Omissis)*.

9-*bis*. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985 [termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'art. 2, comma 3, della legge finanziaria 24 dicembre 1988, n. 541, *n.d.r.*], immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

9-*ter*. Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali».

— Il testo dei primi due commi dell'art. 5-*bis* del D.L. n. 708/1986 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9-*bis* del predetto articolo è elevata al 4 per cento.

2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 168/1982 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa) è il seguente:

«Art. 1. — Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'art. 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, nonché alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero cooperative aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi soggetto il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, le agevolazioni si applicano a condizione che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti all'imposta di registro nella misura ridotta del due per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al comma precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora venga trasferita la proprietà di immobili destinati ad abitazione, nonché nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione sempreché gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati, immobili locati devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile abitazione, che risulti occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto delle cessioni e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo e nell'art. 2, receda dal contratto stesso, al locatario è concesso in locazione prioritariamente, da parte dei soggetti già proprietari dell'alloggio ceduto, un altro alloggio, realizzato mediante il reinvestimento effettuato a norma dell'art. 2, nello stesso comune dove è sito l'immobile oggetto del contratto per il quale è stato esercitato il diritto di recesso o in un comune confinante.

Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi vengano successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente ufficio del registro presso cui è stato registrato l'atto di trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia stato assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del due per cento, ovvero le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte siano state applicate in misura ridotta. Si applicano altresì gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

Le disposizioni agevolative previste dai precedenti commi primo e secondo si applicano altresì ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione nei confronti di persone fisiche a condizione che l'acquisto avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell'atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione, e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo.

L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e reinvestito nei modi indicati nelle lettere *d)* ed *e)* del secondo comma del successivo art. 2».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) è il seguente:

«Art. 15 *(Aliquote)*. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) fino al dieci per cento del valore iniziale, dal tre al cinque per cento;

b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento del valore iniziale, dal cinque al dieci per cento;

c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento del valore iniziale, dal dieci al quindici per cento;

d) da oltre il cento fino al centocinquanta per cento del valore iniziale, dal quindici al venti per cento;

e) da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del valore iniziale, dal venti al venticinque per cento;

f) oltre il duecento per cento del valore iniziale, dal venticinque al trenta per cento».

— Il D.P.R. n. 640/1972 reca norme concernenti l'imposta sugli spettacoli. Il n. 1 della tariffa annessa riguarda gli spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private. Il n. 2 concerne gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse. Il n. 3 riguarda gli spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; i balli, le lezioni di ballo collettive, i veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; i corsi mascherati e in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e manifestazioni similari. Il n. 4 concerne gli spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; le attività circensi e dello spettacolo viaggiante; gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

— Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) così recita: «3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 313/1984 (Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica), è il seguente:

«Art. 2. — Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182».

— L'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, reca norme sulla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, indicando, fra l'altro, in relazione agli scaglioni di reddito complessivo, computato al netto degli oneri deducibili, le aliquote d'imposta applicabili.

Gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote d'imposta, in vigore dal 1° gennaio 1992, sono stati stabiliti dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1991, nelle seguenti misure:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a L. 7.200.000	10%
Oltre L. 7.200.000 fino a L. 14.400.000	22%
Oltre L. 14.400.000 fino a L. 35.900.000	26%
Oltre L. 35.900.000 fino a L. 72.000.000	33%
Oltre L. 72.000.000 fino a L. 179.800.000	40%
Oltre L. 179.800.000 fino a L. 359.700.000	45%
Oltre L. 359.700.000	50%

— Il D.L. n. 69/1969 reca: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — 1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire duecentomila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5.

2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la soprattassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:

a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;

b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.

3-*bis*. *(abrogato dall'art. 78, comma 36, della legge 30 dicembre 1991, n. 413).*

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente».

Il versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato introdotto dall'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, poi modificato dall'art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388. L'ultimo aumento della misura dell'acconto (al 98%) è stato disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981, concernente «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore», come modificato dall'art. 27-*quater* del D.L. n. 786/1981, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970, concernente «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario», è il seguente:

«Art. 8 (*Partecipazione a gettito di imposte erariali*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi [per l'anno 1992 la quota è ridotta all'11,678 per cento dall'art. 5, comma 2, della legge qui pubblicata, *n.d.r.*];

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivati da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera *C)* del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione».

— Il testo dell'art. 17, quarto comma, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 210/1985, concernente «Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato», è il seguente:

«All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonché gli apporti statali relativi alle seguenti voci:

a) (*omissis*);

b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26;

c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonché per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti».

— Il testo dell'art. 3, n. 3), della stessa legge n. 210/1985 è il seguente:

«Spetta al Ministro dei trasporti:

1)-2) (*omissis*);

3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'ente stesso è autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini. Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui predetti deve essere contratto nel secondo semestre.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si provvede altresì con le risorse già autorizzate per l'attuazione del decreto ministeriale 48-T *Bis* del 5 marzo 1987 [concernente le occorrenze finanziarie per il programma integrativo delle Ferrovie dello Stato, *n.d.r.*].

6. I programmi di attività annuali e poliennali di cui all'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, costituiscono strumento di attuazione delle scelte strategiche del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986, e si conformano alle seguenti linee di indirizzo:

a) integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocità e ai valichi;

b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare;

c) adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalità dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;

d) rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali;

e) recupero e sviluppo della rete di interesse locale;

f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.

7. I programmi di attività annuali e poliennali di cui all'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono trasmessi dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte dell'Ente ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono comunque approvati ai sensi del citato n. 3, dell'art. 3 della legge n. 210 del 1985».

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) è il seguente:

«Art. 3. — Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4. — In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette».

— Il testo dell'art. 21, ultimo comma, della già citata legge n. 210/1985 è il seguente: «Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari».

— Il testo dell'art. 2, lettera *m)*, della stessa legge n. 210/1985 è il seguente:

«L'ente "Ferrovie dello Stato" provvede con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:

a)-l) (omissis);

m) a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) è il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) (omissis);

b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) è il seguente:

«Art. 12. — 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi».

— Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 281/1970 si veda in nota all'art. 4.

— I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 40/1989 (Norme in materia regionale) così recitano:

«2. Il fondo comune, come sopra determinato [trattasi del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970 (si veda al riguardo in nota all'art. 4) determinato in complessive lire 6.401 miliardi, *n.d.r.*], è comprensivo delle somme di cui all'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'art. 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'art. 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.

3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 [si veda in nota all'art. 4, *n.d.r.*], in quote trimestrali».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del D.L. n. 326/1990, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990:

«2. I trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990, per gli accordi relativi agli enti sottoelencati, al netto dei trasferimenti già autorizzati con il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, concernente corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, sono così integrati:

a) (omissis);

b) lire 159 miliardi per l'anno 1990 e lire 374 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alla quota attribuita a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale».

— L'art. 1-*duodecies* del D.L. n. 481/1978 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di

salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali), aggiunto dalla legge di conversione, e così formulato:

«Art. 1-*duodecies*. — A decorrere dal 1° aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le norme di cui al settimo comma dell'art. 1-*sexies* e al primo e terzo comma dell'art. 1-*decies*».

— Il D.P.R. 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, reca norme sul trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL.

— Il D.P.R. 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, reca norme sul trasferimento alle regioni di parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

— Il testo della lettera *a)* dell'art. 2 della legge n. 891/1977, concernente «Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044» è il seguente:

«Lo speciale fondo di cui all'art. 1 viene alimentato:

a) dai contributi di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976, che l'INPS verserà trimestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente:

«Art. 37. — 1. È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati».

— Il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) è il seguente:

«1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera *c)*, del suddetto art. 37. Conseguentemente, la somma di cui all'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed è assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a versare all'INPS, mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilità maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti». Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e le disponibilità residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'art. 17 della medesima legge n. 160 del 1975 continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

— Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonché del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi».

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 9 — 1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti della tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse».

— Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 1, comma 3, 7 e 12, comma 4, della legge n. 233/1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi):

«Art. 1 *(Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)*, comma 3. — Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

«Art. 7 *(Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)*. — 1. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella *D*;

b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.

5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera *b)*, sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.

10. Entro il 30 giugno 1991 [termine prorogato al 31 ottobre 1991 dall'art. 13 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, *n.d.r.*] i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni».

«Art. 12 *(Pensione indiretta o di reversibilità)*, comma 4. — Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88 [v. indietro la prima nota all'art. 6, *n.d.r.*]. Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 è dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'art. 7».

— La legge n. 601/1973 reca la disciplina delle agevolazioni tributarie. A norma dell'art. 9 della predetta legge sono considerati territori montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

— La legge n. 984/1977 reca: «Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani». Si trascrive il testo del relativo art. 15:

«Art. 15. — Gli indirizzi di cui al precedente art. 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;

b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti».

— Il testo del primo comma dell'art. 17 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) è il seguente: «Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di lire 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a lire 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di lire 100 per ogni giornata di iscrizione».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3003):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 30 settembre 1991.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 ottobre 1991, con pareri delle commissione 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª 12ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 9, 11, 15, 22, 23, 24, 30, 31 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 4 novembre 1991 (atto n. 3003/*A* - relatori sen. CORTESE e PUTIGNANO).

Esaminato in aula il 5, 6, 7, 17 novembre 1991 e approvato il 18 novembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6115):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 21 novembre 1991, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla V commissione il 3, 4, 5, 11, 12 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 12 dicembre 1991 (atto n. 6115/*A* - relatore on. AIARDI).

Esaminato in aula il 14, 15, 16, 20 dicembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 22 dicembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3003/*B*):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 23 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 27 dicembre 1991.

Esaminato in aula il 27 dicembre 1991 e approvato il 28 dicembre 1991.

91G0464

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651403) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - *Centro Servizi* Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria *ADAMO DI PELLEGRINI*
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria *BORELLI TRE RE*
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria *PIAZZO*
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189